



**COMUNE DI LIVORNO**  
**Dipartimento 2 Servizi alla Città**  
**Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie**

**BANDO GENERALE PER LA MOBILITA' ALLOGGI E.R.P. 2019-2022**

Visti:

- la Legge Regionale 2/2019, recante Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (d'ora in poi "Legge regionale"),
- Il Regolamento Lode livornese per la mobilità degli alloggi ERP approvato con Deliberazione Lode Livornese del 15/3/2019,
- Il Regolamento comunale delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di ERP approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 4/4/2019 (d'ora in poi "Regolamento comunale"),
- Il Programma di mobilità dell'utenza di alloggi ERP 2019-2022, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 467 del 28/05/2019.

**IL DIRIGENTE**  
**del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie**

**RENDE NOTO**

Che è possibile presentare domanda di Mobilità per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di rispondere a motivate esigenze di cambio alloggio da parte di assegnatari definitivi/ordinari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

**Art.1**

**Oggetto e termini di presentazione delle domande di mobilità ordinaria**

Le domande potranno essere presentate **a partire da Venerdì 28/06/2019**.

Il presente Bando generale di Mobilità avrà validità di 4 anni, fatta salva la possibilità di nuova e diversa deliberazione/determinazione da parte dell'Amministrazione comunale, in ragione del modificarsi del quadro normativo vigente.

Il presente Bando promuove la mobilità nel patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica attraverso l'utilizzazione degli alloggi liberi di nuova realizzazione o di risulta come previsto dal *Programma di mobilità utenza alloggi di edilizia residenziale pubblica 2019-2022*, approvato con Deliberazione di Giunta comunale 467 del 28/5/2019.

**Art. 2**

**Requisiti di accesso alla mobilità**

Possono concorrere i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) titolarità diritto di assegnazione ordinaria/definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- b) assenza di una condizione di morosità nel pagamento dei canoni di locazione delle quote accessorie per servizi, con un periodo superiore a sei (6) mesi (saranno sottoposti a valutazione gli eventuali accordi con CasaLP S.P.A.- S.P.I.L per l'estinzione della morosità pregressa);
- c) possesso dei requisiti previsti per il mantenimento del diritto di assegnazione, nello specifico:
- cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero se cittadino non appartenente all'Unione europea di possedere i requisiti previsti dal Testo Unico sull'immigrazione per accedere all'ERP.
  - possesso ISEE in corso di validità e privo di difformità di valore non superiore ad €. 36.151,98, salvo che all'interno del nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al cento per cento;
  - assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Livorno (*La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla legge regionale 2 del 2 gennaio 2019*);
  - assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 31.250,00 euro. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Si può presentare domanda se titolari di diritti di proprietà di un solo immobile ad uso abitativo in presenza delle seguenti fattispecie:

- ✓ coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- ✓ alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- ✓ alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

Si può altresì presentare domanda se la titolarità di tali diritti è stata acquisita in data antecedente il 23 aprile 2015 e se si possiedono i requisiti previsti dalla previgente normativa (lett. c) e d) Allegato A L.R. 96/1996 in vigore prima delle modifiche introdotte dalla L.R. 41/2015) oppure nel caso di titolarità pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo non è superiore al limite di 25.000,00 euro, dei quali non si ha la disponibilità giuridica.

- assenza di patrimonio mobiliare del nucleo familiare a fini ISEE, calcolato ai sensi della legge regionale 2/2019, superiore a 75.000,00 euro.
- assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.
- assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV) (*In*

*caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali).*

- assenza da parte del nucleo familiare di un patrimonio complessivo superiore al limite di 100.000,00 euro (*Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R. 2/2019*);
  - assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda (*la titolarità del diritto di assegnazione non può essere riconosciuta a coloro che attualmente o nei 5 anni antecedenti abbiano occupato un alloggio ERP senza averne titolo*).
- d) assenza condizioni di decadenza dalla titolarità del diritto di assegnazione previste dall'articolo 38 della L.R. 2/2019 (mancata utilizzazione dell'alloggio, cessione dell'alloggio a terzi o mutazione destinazione d'uso, esecuzione opere abusive, aver adibito l'alloggio ad attività illecite, aver commesso gravi violazioni delle norme regolamentari, ecc.).

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti da parte del richiedente e da parte degli altri componenti il nucleo familiare assegnatario **alla data di presentazione della domanda nonché al momento della assegnazione del cambio di alloggio.**

La richiesta di mobilità può essere presentata in favore dei componenti il nucleo familiare residenti nell'alloggio assegnato, legittimati ad abitarvi od autorizzati da Casalp S.p.A. ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale.

Possono presentare domanda i residenti nel territorio comunale (mobilità ordinaria) o di altro Comune in ambito Lode livornese (mobilità intercomunale).

### **Art. 3**

#### **Autocertificazione dei requisiti e controlli**

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui al precedente art. 2, ai sensi degli artt. 46-48 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n° 445 del 28.12.2000.

Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi in via prioritaria della base-dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Puntofisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 33 della Legge Regionale.

## Art. 4

### Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati alla Mobilità potranno presentare istanza di mobilità in qualsiasi momento dell'anno.

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Livorno.

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, ubicato in Via Pollastrini, 1 - Piano secondo, negli orari di apertura al Pubblico;
- Sito istituzionale del Comune di Livorno: [www.comune.livorno.it](http://www.comune.livorno.it)
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Livorno, ubicato in Piazza del Municipio, n.1.

Le domande compilate in ogni parte, dovranno essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione e dovranno indicare l'esatto indirizzo e il recapito telefonico.

Al fine di favorire l'individuazione dell'alloggio più adeguato alle esigenze del nucleo familiare, il richiedente dovrà indicare nella domanda: zona, superficie, piano dell'alloggio richiesto ed ogni altra informazione utile alla valutazione delle esigenze familiari.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Livorno esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

1. Consegna a mano presso l'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, ubicato in Via Pollastrini, 1 – Piano secondo. Orario Ufficio:

**Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00**

**Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (tranne il mese di Agosto)**

2. Spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a : Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo – Via Pollastrini, 1 – 57123 – LIVORNO (LI). In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di irregolarità nella presentazione della domanda e costituisce causa di esclusione dalla graduatoria.
3. Inviare tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: [comune.livorno@postacert.toscana.it](mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it). Anche in questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente. L'Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati.

## Art. 5

### Condizioni per l'attribuzione del punteggio per la formazione della Graduatoria di mobilità ordinaria

Le condizioni per l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria sono i seguenti:

<b>1</b> presenza nel nucleo familiare di soggetti di età superiore ai 65 anni (senza invalidità):	
abitanti al secondo piano senza ascensore	punti 8
abitanti al terzo piano senza ascensore	punti 16
abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore	punti 20

**2** presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, alla data di presentazione della domanda, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti, superiore ai 2/3:

- abitanti al piano terra punti 4
- abitanti al primo piano senza ascensore punti 8
- abitanti al secondo piano senza ascensore punti 12
- abitanti al terzo piano senza ascensore punti 20
- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore punti 24

**2.1** presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, alla data di presentazione della domanda, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti, pari al 100%

- abitanti al piano terra punti 8
- abitanti al primo piano senza ascensore punti 12
- abitanti al secondo piano senza ascensore punti 16
- abitanti al terzo piano senza ascensore punti 24
- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore punti 28

**3** presenza nel nucleo familiare di componenti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di presentazione della domanda e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.118/71, o che abbiano superato il 65° anno di età alla stessa data, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.L.gs. n° 509/88 (a prescindere dal grado di invalidità):

- abitanti al piano terra punti 8
- abitanti al primo piano senza ascensore punti 12
- abitanti al secondo piano senza ascensore punti 16
- abitanti al terzo piano senza ascensore punti 24
- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore punti 28

Nel caso di invalido che abbia superato il 65° anno di età, ma non riconosciuto invalido ai sensi del D.L.gs. 509/88, sarà valutato il grado di invalidità.

Nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più persone invalide di cui ai punti 2 e 3 si attribuirà il punteggio più favorevole aumentato di: punti 4

La condizione di punteggio di cui al punto 1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto 3, per quanto riguarda i soggetti ultrasessantacinquenni;

**4** alloggio sovraffollato alla data di presentazione della domanda:

- due persone a vano utile punti 20
- oltre due persone a vano utile punti 28
- oltre tre persone a vano utile punti 36
- oltre quattro persone a vano utile punti 40
- oltre cinque persone ed oltre a vano utile punti 44

**5** alloggio sottoutilizzato alla data di presentazione della domanda:

- oltre un vano e mezzo rispetto al n° di componenti punti 24

- oltre due vani e mezzo rispetto al n° di componenti punti 28

**6** qualità dell'alloggio:

- senza ascensore posto al primo piano punti 1
- senza ascensore posto al secondo piano punti 2
- senza ascensore posto al terzo piano punti 4
- senza ascensore posto al quarto piano ed oltre punti 6
- senza riscaldamento a norma (vedi scheda tecnica Soggetto Gestore) punti 6

- certificato di un'Autorità competente con cui si dichiara che l'alloggio presenta umidità causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi:  
punti 12

**7** coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, esistente da almeno un anno alla data di presentazione della domanda:  
punti 12

**8** essere assegnatario dell'attuale alloggio:

- da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda punti 10
- da più di 15 anni alla data di presentazione della domanda punti 15

**9** presenza nel nucleo familiare di soggetto con grave handicap motorio (condizione equiparata a quella del cieco assoluto), come da certificazione medica, abitante in alloggio con barriere architettoniche (produrre documentazione attestante l'uso di deambulatore e/o carrozzina per poter usufruire di alloggi costruiti secondo i criteri di accessibilità):

punti 30

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considerano con barriere architettoniche, anche gli alloggi che siano dotati di ascensori non idonei ai sensi della legge n° 13/1989.

**10** patologie equiparabili a quelle previste al punto 9, previa valutazione della documentazione di merito, da parte del medico componente della Commissione Tecnica per l' E.R.P. e la Mobilità, in qualità di rappresentante Asl:

punti 30

La condizione di cui al punto 9 non è cumulabile con la condizione di cui al punto 10.

La sola condizione di soggetto con grave handicap motorio, facente uso di carrozzina e/o deambulatore, dà diritto al cambio in via prioritaria in alloggi costruiti secondo i criteri di accessibilità.

**11** Necessità di riunificare il proprio nucleo familiare con altro nucleo familiare, assegnatario di alloggio di E.R.P residente nel territorio del Comune di destinazione, si attribuiscono:

punti 30

**12.1** Mobilità intercomunale: avvicinamento luogo di lavoro (la distanza si calcola applicando la tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI, Automobile Club d'Italia, tra il Comune di residenza e Comune ove si presenta istanza):

KM oltre 20..... punti 10

KM oltre 50..... punti 20

KM oltre 80 ed Isole..... punti 30

**12.2** avvicinamento al luogo di cura o di assistenza a familiari residenti (la distanza si calcola applicando la tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI, Automobile Club d'Italia, tra il Comune di residenza e Comune ove si presenta istanza):

KM oltre 20..... punti 10

KM oltre 50..... punti 20

KM oltre 80 ed Isole..... punti 30

### **Art. 6**

#### **Documentazione necessaria per l'attribuzione del punteggio**

Per l'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 5, in presenza delle relative condizioni , è necessario produrre i seguenti documenti:

- Certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativa a componenti il nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda;
- Certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante l'invalidità, ai sensi dell'art. 2 comma 2° della L. 118/71, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di presentazione della domanda, ovvero l'invalidità, ai sensi del D. lgs. 509/88, di componenti del nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato il 65° anno di età, a prescindere della percentuale di invalidità;
- Certificato da parte dell'autorità competente (ASL) con cui si dichiara che l'alloggio presenta umidità causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);
- Certificato da parte dell'autorità competente (ASL) o certificazione dell'Ufficio Manutenzione di CasaLP, attestante l'esistenza nell'appartamento, dotato di ascensore, di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo al soggetto con grave handicap motorio o di cieco assoluto, facente parte del nucleo familiare.

I certificati relativi al sopralluogo dell'autorità competente (ASL) devono avere una data di rilascio non antecedente ai 6 (sei) mesi rispetto alla data di presentazione della nuova domanda.

### **Art. 7**

#### **Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni approvate dal Lode livornese ed effettuando tutti i

controlli inerenti la veridicità di quanto auto-certificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

**Le istanze pervenute dalla data di pubblicazione del presente bando fino al 31 dicembre 2019 saranno inserite in graduatoria entro il 30 marzo 2020.**

**Successivamente le domande pervenute entro il 30 giugno di ogni anno verranno inserite in graduatoria entro il 30 settembre dello stesso anno. Le domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno saranno inserite in graduatoria entro il 30 marzo dell'anno successivo.** La graduatoria sarà pertanto soggetta ad aggiornamenti semestrali. Ogni graduatoria resta efficace fino alla data di pubblicazione della successiva graduatoria integrativa. I termini di cui al presente comma potranno subire proroghe per motivate esigenze istruttorie.

All'approvazione della graduatoria derivante da un nuovo "*Bando Generale*" decadrà la graduatoria esistente comprensiva dell'aggiornamento e dovranno essere presentate nuove domande da parte di tutti gli interessati alla mobilità.

La graduatoria di mobilità, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata in apposita sezione della rete civica del Comune fino all'approvazione del suo successivo aggiornamento. La graduatoria è pubblicata in una forma che garantisca l'anonimato dei richiedenti. Agli aventi titolo e ai rappresentanti dei Sindacati dei proprietari e degli inquilini, aventi interesse, è garantito l'accesso ai dati e alle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy.

Entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria all'Albo on line coloro che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune.

Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione E.R.P e mobilità dovrà decidere sulle opposizioni. Le decisioni della Commissione E.R.P e mobilità sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie modifiche.

## **Art. 8**

### **Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. in mobilità**

Gli alloggi di E.R.P. disponibili destinati alla mobilità sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla Legge regionale e agli articoli 23 e 24 del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 65/2019.

Preliminarmente all'assegnazione in mobilità il Comune deve procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione nonché delle condizioni di attribuzione del punteggio nei confronti dei nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria.

L'assegnazione del nuovo alloggio non modifica la condizione soggettiva dei componenti il nucleo familiare e non determina l'acquisizione della titolarità di diritti di assegnazione da parte dei componenti il nucleo non assegnatari.

Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio, gli aventi diritto sono convocati tramite raccomandata A/R, o altra modalità stabilita dal Comune, all'indirizzo indicato dal richiedente nel modulo di domanda.

Nella convocazione di cui al precedente comma, sarà indicato il giorno e l'ufficio dove l'interessato, o persona da questi delegata, dovrà presentarsi.

La procedura di verifica dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data della suddetta convocazione, salvo particolari esigenze istruttorie.

Qualora l'interessato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione, viene diffidato a presentarsi con ulteriore comunicazione entro un termine stabilito nella comunicazione stessa. Nel caso la persona non si presenti alla seconda convocazione la domanda



verrà esclusa dalla graduatoria, fermo restando la dimostrazione da parte del richiedente che la mancata presentazione è dovuta a cause di forza maggiore.

Nelle more della definizione del procedimento di cui sopra il Comune proseguirà con le assegnazioni a favore dei nuclei familiari collocati in graduatoria nelle posizioni immediatamente successive.

Qualora in esito all'istruttoria sia accertata la non sussistenza o la perdita dei requisiti di mantenimento all'E.R.P., il Comune ne darà comunicazione all'interessato e avvierà contestualmente il procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi art. 38 della Legge regionale.

Verificata la permanenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione e delle condizioni di attribuzione del punteggio, il richiedente, o un suo delegato, procederà alla scelta dell'alloggio presso l'Ufficio comunale competente. In quella sede verranno proposti al nucleo familiare gli alloggi idonei all'assegnazione in disponibilità e destinati alla mobilità.

La scelta avverrà successivamente a un sopralluogo degli alloggi proposti, che verrà effettuato, su invio del Comune, con il personale incaricato da Casalp S.p.A..

Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda stessa e la conseguente cancellazione dalla graduatoria vigente.

A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune – con proprio atto – disporrà l'assegnazione in cambio alloggio, comunicandolo all'interessato e al Soggetto Gestore.

Sulla base del provvedimento di assegnazione, Casalp S.p.A. provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.

L'assegnatario che, previa diffida del Soggetto Gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro i successivi 60 giorni, è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

A seguito dell'assegnazione in cambio alloggio il nucleo familiare mantiene una disponibilità provvisoria dell'alloggio di provenienza. Il nucleo è tenuto a riconsegnare l'alloggio di provenienza nella disponibilità di Casalp S.p.A. entro 60 giorni dalla stipula del contratto di locazione del nuovo alloggio.

## **Art. 9**

### **Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari**

Il cambio consensuale tra assegnatari può essere richiesto nell'ambito del territorio comunale ma anche tra Comuni del Lode livornese.

Il cambio consensuale si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano. La documentazione tecnico/amministrativa necessaria per la stipula dei contratti di locazione e le attività connesse all'ottenimento di tali documenti, sono a carico degli assegnatari.

Preliminarmente i soggetti interessati dovranno chiedere a Casalp S.p.A. apposita autorizzazione al cambio consensuale, affinché possa essere valutata l'ammissibilità dell'istanza. Casalp S.p.A. provvederà a verificare il rispetto del Regolamento d'Utenza, l'assenza di situazioni di morosità nel pagamento di canoni o di quote di servizi e più in generale la presenza delle condizioni legittimanti l'istanza.

I soggetti interessati, congiuntamente, dovranno presentare istanza di cambio consensuale al Comune.

L'istanza dovrà essere presentata utilizzando unicamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del presente bando.

Verificata la compatibilità degli alloggi da assegnare in funzione del rapporto vani/persone, l'autorizzazione del soggetto gestore e la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda sarà esaminata per l'approvazione dalla Commissione ERP e mobilità di cui all'art. 3 del Regolamento comunale approvato con Del. C.C. 65/2019. Ove accolta saranno predisposti gli atti conseguenti.

## **Art. 10**

### **Mobilità d'urgenza**

Per particolari motivazioni di urgenza può essere presentata specifica istanza di mobilità d'urgenza. La domanda dovrà essere corredata dalle certificazioni idonee alla valutazioni dell'urgenza, in particolare con riguardo a situazioni di gravi motivi di salute, grave disagio sociale o per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari accertate dalle autorità competenti in materia.

La mobilità d'urgenza può essere accolta solo previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento per il diritto di assegnazione e purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali.

L'istanza dovrà essere presentata utilizzando unicamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del presente bando.

La valutazione e l'accoglimento dell'istanza compete alla Commissione ERP e mobilità di cui all'art. 3 del Regolamento comunale approvato con Del. C.C. 65/2019.. Ove accolta sarà eseguita in via prioritaria.

Il rifiuto dell'alloggio idoneo individuato per la mobilità d'urgenza comporta l'improcedibilità della domanda.

## **Art. 11**

### **Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679**

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, tel.0586/820111 (centralino) – pec: [comune.livorno@postacert.toscana.it](mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it). Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Si.Qu.Am s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'avv. Gian Luca Zingoni (ordinanza del Sindaco n.121 del 16/04/2019). Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla rete civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del regolamento U.E. 2016/679. Il titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e) regolamento U.E. 2016/679). Si informa che i dirigenti delle strutture sono “responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del regolamento “misure organizzative per l'attuazione del regolamento u.e. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di giunta comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

## **Art. 12**

### **Norme transitorie e finale**

Fino all'approvazione della prima graduatoria del presente Bando l'assegnazione in mobilità avverrà sulla base della graduatoria approvata con determinazione n° 3710 del 16/05/2019.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico, si fa riferimento alla Legge Regionale 2/2019, al Regolamento Lode livornese mobilità alloggi di E.R.P. approvato in LODE il 15/03/2019, al Regolamento di cui alla D.C.C. 65/2019 e al Programma di Mobilità dell'utenza alloggi di E.R.P. adottato con (deliberazione di G.C. n° 467 del 28/05/2019).

Il Responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo.

Livorno, 28 giugno 2019

**IL DIRIGENTE**  
del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie  
Dott. Massimiliano Bendinelli